

Allegato "B" alla raccolta n. 6029

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

"Associazione San Martino Impresa Sociale"

ART. 1

DENOMINAZIONE

1.1 La associazione è denominata: **"Associazione San Martino Impresa Sociale"**.

1.2 l'Associazione assume la qualifica di Impresa Sociale ai sensi del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 112 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2

FINALITA' ED OGGETTO

2.1 L'Associazione è strumento operativo dell'organismo pastorale CARITAS DIOCESANA di Terni - Narni - Amelia (di seguito CD) ed opera autonomamente e prevalentemente per la gestione delle opere-segno nate da iniziative della CD e della stessa Associazione.

2.2. L'Associazione:

2.2.1 - s'ispira ai principi della centralità della persona, del valore della famiglia, dell'educazione alle virtù cristiane, della solidarietà con gli ultimi, secondo il sentire ecclesiale e perciò anche magisteriale;

2.2.2 - promuove la libertà che è orientata all'amore verso l'altro, l'uguaglianza quale risultato della coltivazione consapevole e pedagogica della fraternità. La fraternità uni-

	versale che aiuta a capire quanto vale un essere umano, una	
	persona, sempre e in qualunque circostanza;	
	2.2.3 - si adopera per una maturazione delle persone e della	
	società nei diversi valori morali che conducono ad uno svi-	
	luppo umano integrale;	
	2.2.4 - propone, attraverso il proprio operare, il valore	
	della solidarietà come virtù morale e atteggiamento sociale	
	che si esprime concretamente nel servizio , che può assumere	
	forme molte diverse nel modo di farsi carico degli altri, a-	
	vendo cura della loro fragilità;	
	2.2.5 - agisce in sintonia con la Chiesa che è in Terni -	
	Narni - Amelia;	
	2.2.6 - segue i valori che ispirano le scelte ideali e pasto-	
	rali della Caritas sia Nazionale che diocesana accogliendo	
	le loro indicazioni in merito agli ambiti di intervento at-	
	tuali (casa, lavoro, cibo e aiuti materiali, salute, suppor-	
	to socio - educativo, giustizia, servizio non violenza citta-	
	dina, promozione Caritas) e a quelli che eventualmente saran-	
	no individuati in futuro, proprio per salvaguardare lo spiri-	
	to per cui è nata la San Martino;	
	2.2.7 - promuove la tutela psico-fisica del minore, la pre-	
	venzione ed il contrasto della violenza a danno dei minori,	
	la protezione e l'assistenza delle vittime quali finalità	
	principali, coerentemente con le previsioni contenute nella	
	Convenzione di Lanzarote, ratificata dall'Italia con Legge	

	n. 172/2012.	
	2.2.8 - sostiene e promuove servizi e azioni per la preven-	
	zione e contrasto del fenomeno della violenza di genere, ade-	
	rendo agli obiettivi della Convenzione del Consiglio d'Euro-	
	pa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei con-	
	fronti delle donne e la violenza domestica, detta "Convenzio-	
	ne di Istanbul" del dì 11 maggio 2011.	
	2.3 L'Associazione esercita in via stabile e principale	
	un'attività di impresa di interesse generale sull'intero ter-	
	ritorio nazionale, in particolare nella provincia di Terni,	
	senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, adottando modalità di gestione respon-	
	sabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento	
	dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati	
	alle loro attività.	
	2.4 L'Associazione per il raggiungimento delle predette fi-	
	nalità, eserciterà le seguenti attività di interesse genera-	
	le:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successi-	
	ve modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di	
	cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giu-	
	gno 2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presi-	

	dente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pub-	
	blicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e	
	successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
	si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
	zioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato, e delle attività di interes-	
	se generale di cui al presente articolo;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di inte-	
	resse sociale, culturale o religioso;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e for-	
	mativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della	
	povertà educativa;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 ago-	
	sto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle perso- ne di	
	cui al comma 4;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni	

	nonchè ogni altra attività di carattere residenziale tempora-	
	neo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, cultura-	
	li, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migran-	
	ti;	
	v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	L'Impresa potrà svolgere anche altre ed ulteriori attività	
	connesse alle precedenti ed atte al raggiungimento degli sco-	
	pi associativi, purchè nei limiti previsti dalla legge.	
	ART. 3	
	SEDE E DURATA	
	<u>SEDE</u>	
	3.1 La associazione ha sede nel Comune di Terni, in Strada	
	di Valle Verde n. 22.	
	Il trasferimento della sede legale nell'ambito del predetto	
	comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo da par-	
	te dell'organo amministrativo di comunicazione agli uffici	
	competenti.	
	<u>DURATA</u>	
	3.2 L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2100, sal-	
	vo scioglimento anticipato o proroga deliberata dall'assem-	
	blea degli associati.	
	SOCI	
	4.1 Il numero degli associati è illimitato e variabile.	

	4.2 Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini,	
	gli enti anche non riconosciuti e le persone giuridiche che	
	ne accettino l'ispirazione generale e le finalità.	
	4.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, sal-	
	ve dimissioni, recesso o esclusioni o altre legittime forme	
	di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un so-	
	cio.	
	ART. 5	
	DIRITTI DI PARTECIPAZIONE	
	5.1 L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il	
	diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modi-	
	ficazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina de-	
	gli organi direttivi dell'associazione.	
	5.2 Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle varie	
	istanze direttive dell'Associazione, ma per partecipare alle	
	votazioni debbono aver compiuto il diciottesimo anno di età.	
	I soci inferiori al diciottesimo anno di età devono avere	
	l'autorizzazione del genitore che esercita la potestà; que-	
	sti, pur non essendo responsabili delle scelte, dei program-	
	mi, delle attività associative e dei loro esiti, hanno dirit-	
	to ad un voto consultivo e non deliberativo. La partecipazio-	
	ne dei soci alle elaborazioni dei programmi e delle attività	
	sarà una costante insostituibile per tutto il lavoro del so-	
	dalizio, quale fondamentale metodo associativo, teso ad au-	
	mentare continuamente la partecipazione e la democrazia in-	

	terna e la precipua caratterizzazione dell'associazione nel-	
	la realtà sociale esterna.	
	ART. 6	
	MODALITA' DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI	
	6.1 Per essere ammessi a socio, è necessario presentare do-	
	manda scritta al Consiglio Direttivo, con l'osservanza delle	
	seguenti modalità e indicazioni:	
	A) indicare nome e cognome o denominazione, luogo e data di	
	nascita o data di costituzione, professione, residenza o se-	
	de, codice fiscale o partita iva;	
	B) dichiarare di accettare e attenersi al presente statuto,	
	ai regolamenti ed alle deliberazioni degli organi sociali.	
	ART. 7	
	DELIBERAZIONE DI AMMISSIONE DEI NUOVI SOCI	
	7.1 Il Consiglio Direttivo valutata il possesso in capo al	
	richiedente di requisiti di integrità morale ed identità di	
	intenti con le finalità dell'Associazione, delibera sull'am-	
	missione di nuovi soci.	
	7.2 Il provvedimento di accoglimento o rigetto della domanda	
	dovrà essere comunicato al richiedente e, nel caso di rifiu-	
	to, lo stesso dovrà essere motivato e comunicato all'interes-	
	sato.	
	7.3 In questo ultimo caso l'interessato, entro 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	potrà presentare ricorso sul quale l'Assemblea Ordinaria	

		dovrà pronunciarsi nella successiva assemblea.	
	ART. 8		
	RECESSO DEI SOCI		
	8.1	Chiunque aderisca all'associazione, può in qualsiasi mo-	
		mento comunicare al Consiglio Direttivo, in forma scritta,	
		la volontà di recedere. Tale recesso avrà efficacia dalla da-	
		ta di convocazione del Consiglio direttivo.	
	8.2	Chi recede non ha diritto al rimborso di quanto a qualun-	
		que titolo versato all'Associazione, salvo che si tratti di	
		finanziamenti debitamente contabilizzati nel bilancio.	
	ART. 9		
	OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI		
	<u>OBBLIGHI</u>		
	9.1	I soci sono tenuti:	
		A) al pagamento della quota sociale;	
		B) all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti	
		interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali,	
		comprese eventuali integrazioni della cassa sociale con quo-	
		te straordinarie deliberate dall'Assemblea.	
		Dette deliberazioni che dispongono integrazioni di cassa po-	
		tranno essere adottate soltanto una volta per ciascuno eser-	
		cizio e l'importo con esse richiamato non potrà essere supe-	
		riore a tre volte la quota sociale dell'anno nel corso del	
		quale la deliberazione è adottata;	
		C) alla partecipazione alle attività dell'Associazione.	

	DIRITTI	
	Ogni socio ha diritto ad esaminare il libri sociali, previa	
	richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede	
	dell'Associazione.	
	ART. 10	
	ESCLUSIONE DEI SOCI	
	10.1 I soci sono esclusi per i seguenti motivi:	
	A) quando non osservano le disposizioni del presente statu-	
	to, dei regolamenti interni validamente adottati e delle de-	
	liberazioni prese dagli organi sociali;	
	B) quando si rendano morosi nel pagamento delle quote socia-	
	li deliberate dall'assemblea, se la morosità persiste per 15	
	giorni successivi alla diffida di pagamento effettuata dal	
	Consiglio Direttivo;	
	C) quando non partecipano alle attività istituzionali effet-	
	tuate dall'Associazione su delibera dell'Assemblea per tre	
	volte consecutive e senza produrre alcuna giustificazione;	
	D) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o mate-	
	riali all'associazione.	
	10.2 Le esclusioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo a	
	maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	10.3 I soci esclusi per morosità potranno essere riammessi	
	pagando una nuova tessera di iscrizione.	
	10.4 L'esclusione ha effetto immediato alla notifica del	
	provvedimento di esclusione, il quale dovrà contenere le mo-	

		tivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata.	
	10.5	Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'e-	
		sclusione, egli può adire il collegio arbitrale di cui	
		all'art. 31 del presente Statuto, oppure, in via alternati-	
		va, ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea	
		ordinaria; in tali casi l'efficacia della deliberazione di e-	
		sclusione è sospesa fino al pronunciamento dell'organo adi-	
		to.	
	ART. 11		
	COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ		
	11.1	Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 112/2017 verrà predispo-	
		sto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'as-	
		semblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare a-	
		deguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli uten-	
		ti e di altri soggetti direttamente interessati alle atti-	
		vità della Associazione.	
	11.2	In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite	
		loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di	
		voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione	
		del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai con-	
		tratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano	
		o impattano sui lavoratori.	
	11.3	In caso di superamento da parte della società di due	
		dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis	

	del codice civile ridotti della metà, i lavoratori e gli u-	
	tenti potranno nominare almeno un componente sia dell'Organo	
	di Amministrazione che dell'Organo di Controllo ove esso as-	
	suma forma di organo pluripersonale.	
	ART.12	
	ORGANI SOCIALI	
	12.1 Sono organi dell'Associazione:	
	- l'Assemblea degli aderenti/associati all'Associazione;	
	- il Consiglio direttivo;	
	- il Presidente;	
	- l'Organo di Controllo.	
	ART. 13	
	ASSEMBLEA E SUA CONVOCAZIONE	
	13.1 Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che risultano	
	iscritti nel libro soci ed in regola con il pagamento della	
	quota associativa.	
	L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.	
	E' straordinaria quando delibera in ordine alle modifiche	
	statutarie, alla trasformazione, alla fusione o allo sciogli-	
	mento dell'associazione e alla devoluzione del patrimonio	
	che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione, è or-	
	dinaria in tutti gli altri casi.	
	L'assemblea è convocata dal Presidente con annuncio scritto	
	e recapitato al domicilio o all'indirizzo e-mail o comunque	
	con mezzi che garantiscano l'avvenuto ricevimento, ricevuto	

	dai soci almeno otto giorni prima della data fissata, ed è	
	affisso nei locali dell'Associazione. In ogni caso, nella co-	
	municazione devono essere indicate le materie da trattare,	
	il luogo, l'ora e la data sia della prima che dell'eventuale	
	seconda convocazione.	
	13.2 Le adunanze delle assemblee possono avvenire presso la	
	sede sociale o altrove, purchè in Italia.	
	ART. 14	
	COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA	
	14.1 L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta	
	all'anno.	
	14.2 Essa, tra l'altro:	
	A) approva il bilancio;	
	B) procede alla nomina e alla revoca del Consiglio direttivo	
	e dell'Organo di Controllo;	
	C) approva i regolamenti, che disciplinano lo svolgimento	
	dell'attività dell'Associazione;	
	D) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confron-	
	ti;	
	E) delibera sull'esclusione degli associati;	
	F) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione so-	
	ciale ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo.	
	ART.15	
	CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA	

	15.1 L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ol-	
	tre quando il Presidente lo ritiene:	
	- tutte le volte che il Consiglio Direttivo, con delibera a	
	maggioranza, lo reputi necessario;	
	- allorchè ne faccia richiesta motivata e scritta almeno un	
	terzo dei soci.	
	15.2. L'Assemblea deve essere convocata nei trenta giorni	
	successivi alla data in cui viene formulata la relativa ri-	
	chiesta.	
	ART. 16	
	QUORUM DELL'ASSEMBLEA	
	16.1 Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a	
	maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà de-	
	gli associati.	
	16.2 In seconda convocazione la deliberazione è valida qua-	
	lunque sia il numero degli intervenuti.	
	16.3 Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea	
	straordinaria è necessaria la presenza dei due terzi degli	
	associati e il voto favorevole della maggioranza dei presen-	
	ti.	
	16.4 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la	
	devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione, occorre il voto favorevole dei tre quarti de-	
	gli associati.	
	16.5 I soci hanno facoltà di farsi rappresentare da un altro	

	socio mediante delega scritta, ciascun socio può rappresenta-	
	re non più di tre soci.	
	ART. 17	
	MODIFICHE DELLO STATUTO	
	17.1 Le deliberazioni aventi ad oggetto le modifiche statuta-	
	rie sono di competenza dell'Assemblea straordinaria.	
	ART. 18	
	VOTAZIONI	
	18.1 Le votazioni possono avvenire per alzata di mano.	
	Per le elezioni delle cariche sociali la votazione avverrà a	
	scrutinio segreto tranne nel caso in cui la stessa assemblea	
	non deliberi diversamente. Alla votazione partecipano tutti	
	i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e	
	che siano regolarmente iscritti nel libro soci.	
	ART.19	
	PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA	
	19.1 L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è presie-	
	duta dal Presidente (del Consiglio Direttivo) dell'Associa-	
	zione o, in sua vece, dal Vice Presidente o dal Presidente	
	nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate do-	
	vranno essere riportate su apposito libro dei verbali.	
	ART.20	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	20.1 Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea tra i so-	
	ci dell'Associazione; esso è composto da un numero di compo-	

	nenti da tre a sette, purchè in numero dispari, a scelta	
	dell'Assemblea.	
	20.2 Il Consiglio dura in carica tre esercizi ed i suoi mem-	
	bri sono rieleggibili.	
	20.3 Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono però rim-	
	borsate le spese sostenute nell'espletamento delle iniziati-	
	ve deliberate, se opportunamente documentate.	
	20.4 I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in	
	possesso di specifici requisiti di onorabilità, professiona-	
	lità e indipendenza, ed in particolare (i) non devono avere	
	carichi pendenti, (ii) devono essere in possesso di una com-	
	provata-pluriennale esperienza nei settori di attività	
	dell'Associazione, (iii) non devono essere portatori di inte-	
	ressi contrastanti con lo scopo dell'associazione.	
	ART. 21	
	ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	21.1 Il Consiglio elegge il Presidente, il vice Presidente,	
	il Segretario del Consiglio direttivo ed il Tesoriere e fis-	
	sa gli incarichi e le responsabilità degli altri eventuali	
	consiglieri in ordine all'attività programmata.	
	21.2 I componenti del Consiglio Direttivo devono essere so-	
	ci, rappresentanti di enti, o mandatari di persone giuridi-	
	che socie.	
	21.3 Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri	
	per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del sodali-	

	zio, salvo quanto dallo Statuto e dalla Legge è riservato	
	all'Assemblea.	
	21.4 Il Consiglio Direttivo, tra l'altro:	
	- stipula gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	all'attività sociale;	
	- formalizza le proposte per la gestione dell'Associazione;	
	- formula l'eventuale regolamento interno da sottoporre	
	all'approvazione dell'assemblea;	
	- delibera circa l'ammissione, il rigetto (motivando lo stes-	
	so) la sospensione e l'esclusione dei soci;	
	- propone l'importo annuale delle quote sociali;	
	- elabora/redige i bilanci/rendiconti da sottoporre all'as-	
	semblea per l'approvazione.	
	21.5 Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Diretti-	
	vo può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da	
	esso costituite. Detti responsabili possono partecipare alle	
	riunioni del consiglio Direttivo con voto consultivo.	
	21.6 L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare procura-	
	tori "ad negotia", direttori, mandatarî in genere anche non	
	membri del consiglio, per singoli atti o categorie di atti,	
	determinandone e fissandone le attribuzioni ed i compensi.	
	21.7 Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Genera-	
	le.	
	21.8 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare almeno la	
	metà degli amministratori, si provvede alle loro sostituzio-	

	ni secondo le norme di Legge, tuttavia la successiva Assem-	
	blea può deliberare di ridurre il numero dei componenti il	
	Consiglio Direttivo a quello degli amministratori in carica	
	per il periodo di durata residuo del loro mandato.	
	21.9 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Diret-	
	tivo è necessaria la presenza dei due terzi degli amministra-	
	tori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza as-	
	soluta dei voti dei presenti. In caso di parità vale il voto	
	di chi presiede.	
	21.10 Le deliberazioni del Consiglio constano da verbale sot-	
	toscritto dal Presidente e dal Segretario.	
	ART. 22	
	IL PRESIDENTE	
	22.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associa-	
	zione di fronte a terzi e in giudizio e la firma sociale. La	
	rappresentanza, nonchè la firma sociale, spettano altresì ai	
	consiglieri delegati nei limiti delle deliberazioni stesse.	
	22.2 Al Presidente del Consiglio Direttivo compete, sulla ba-	
	se delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Di-	
	rettivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa	
	l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Asso-	
	ciatione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Pre-	
	sidente può anche compiere atti di straordinaria amministra-	
	zione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Con-	
	siglio direttivo per la ratifica del suo operato.	

	22.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Con-	
	siglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative delibe-	
	razioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'As-	
	sociazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regola-	
	menti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la neces-	
	sità.	
	22.4 Il Presidente coordina il Consiglio Direttivo nella pre-	
	disposizione collegiale del bilancio da sottoporre per l'ap-	
	provazione, corredato da idonee relazioni, all'Assemblea.	
	ART. 23	
	IL VICE PRESIDENTE	
	23.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni	
	sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedi-	
	to all'esercizio delle proprie funzioni.	
	ART. 24	
	LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE	
	24.1 Oltre alla tenuta dei Libri prescritti dalla Legge, an-	
	che in forza della qualifica di Impresa Sociale Ente del Ter-	
	zo Settore, l'Associazione tiene i libri verbali delle adu-	
	nanze e delle deliberazioni dell'Assemblee, del Consiglio	
	Direttivo e dell'Organo di Controllo, nonchè il Libro dei so-	
	ci.	
	ART. 25	
	IL TESORIERE E IL SEGRETARIO	
	25.1 Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associa-	

	zione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandolo, se opportuno, da idonea relazione.	
	25.2 Il Segretario ha il compito di tenere aggiornati e conservare i libri generali dell'Associazione.	
	ART. 26	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	26.1 L'associazione impresa sociale deve nominare uno o più sindaci aventi requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, e 2399 del codice civile, che compongono l'Organo di Controllo, anche monocratico.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile, la revisione legale dei conti deve essere esercitata da un Revisore Legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, o da sindaci iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.	
	26.2 I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità associative da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del	

	medesimo decreto. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e controllo. A tal fine, essi possono chiedere a-	
	gli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-	
	terminati affari.	
	26.3 I sindaci sono nominati dall'assemblea. Essi restano in	
	carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione	
	degli associati di approvazione del bilancio relativo al ter-	
	zo esercizio della carica. I sindaci sono rieleggibili. L'Or-	
	gano di Controllo è normato dalle relative prescrizioni di	
	legge.	
	ART. 27	
	PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE	
	27.1 Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è co-	
	stituito:	
	a. da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili	
	che diverranno di proprietà dell'associazione o che potranno	
	essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;	
	b. da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e	
	soggetti pubblici e privati;	
	c. da eventuali fondi di riserva o di accantonamento costi-	
	tuiti con gli avanzi di gestione delle annualità precedenti,	
	allo scopo di compiere le proprie finalità istituzionali di-	

	rette o indirette.	
	27.2 Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispo-	
	ne delle seguenti entrate:	
	A) dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono	
	all'associazione;	
	B) dei redditi derivanti dal suo patrimonio;	
	C) degli introiti realizzati nello svolgimento delle sue at-	
	tività.	
	27.3 Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota	
	di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione	
	all'associazione da parte di chi intende aderire all'Associa-	
	zione.	
	27.4 L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di fi-	
	nanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento o-	
	riginario, salvo quanto sopra. E' comunque facoltà degli ade-	
	renti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori ri-	
	spetto a quelli originari.	
	27.5 I versamenti a fondo di dotazione possono essere di	
	qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come so-	
	pra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun	
	caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associa-	
	zione né in caso di morte, di recesso o di esclusione	
	dell'associazione, può pertanto farsi luogo alla restituzio-	
	ne di quanto versato all'Associazione stessa, a titolo di	
	versamento al fondo di dotazione.	

	27.6 Il versamento non crea altri diritti ai partecipanti e,	
	segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione al	
	patrimonio sociale trasmissibili a terzi, né per successione	
	a titolo particolare né per successione a titolo universale.	
	ART. 28	
	ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO	
	28.1 L'esercizio sociale va del 1° gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	28.2 L'associazione, per la gestione contabile, provvede a	
	quanto previsto dalla Legge. L'associazione provvede alla re-	
	dazione, all'approvazione e al deposito presso il Registro	
	delle Imprese del bilancio di esercizio, che dovrà rappresen-	
	tare adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica	
	dell'associazione.	
	28.3 L'associazione provvede inoltre a redigere e depositare	
	presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secon-	
	do la normativa vigente, in modo da rappresentare l'osservan-	
	za delle finalità sociali da parte dell'associazione.	
	28.4 Il Consiglio Direttivo provvede, entro tre mesi dalla	
	fine di ogni esercizio sociale, alla predisposizione ed al-	
	l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio so-	
	ciale dell'anno precedente da presentare per l'approvazione	
	all'assemblea in base ai principi e alle disposizioni di cui	
	al D.Lgs 112/2017 e successive modifiche ed integrazioni. Il	
	bilancio di esercizio e il bilancio sociale devono essere	

	presentati all'assemblea dell'associazione per l'approvazio-	
	ne entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'eserci-	
	zio sociale.	
	ART. 29	
	AVANZI DI GESTIONE	
	29.1 All'associazione è vietato distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili o avanzi comunque denominati, nonché fondi,	
	riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa,	
	a meno che la destinazione o la distribuzione non siano impo-	
	ste per Legge.	
	29.2 L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o	
	gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività i-	
	stituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	
	29.3 L'Associazione si uniforma a tutto quanto prescritto	
	dall'art. 3 del D.lgs. 112/2017, che qui si intende, in quan-	
	to compatibile, integralmente richiamato e trascritto.	
	ART.30	
	TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, CESSIONE D'AZIENDA E DE-	
	VOLUZIONE DEL PATRIMONIO PER SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	
	30.1 Per la trasformazione, la fusione, la scissione, la ces-	
	sione d'azienda e la devoluzione del patrimonio per sciogli-	
	mento volontario dell'Associazione, si rinvia alle disposi-	
	zioni del codice civile e, in quanto compatibile, all'art.	
	12 del D.Lgs n.112/2017.	
	ART.31	

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Io sottoscritto Dott. Francesco Maria ALVI, Notaio in Ter-
ni, certifico che la presente copia su supporto informatico
è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia rac-
colta.

Terni, 19 ottobre 2022